

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 21 GENNAIO 2013, N. 3064: nel territorio della Regione Sicilia – vigente lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e pericolo - si applica la disciplina del D. L. n. 172/2008.

« Nel territorio della Regione Siciliana lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi è stato dichiarato dal D.P.C.M. 9 luglio 2010 e quindi si applica la disciplina del D.l. n. 172/2008. Ebbene, anche l'attività di raccolta, recupero e commercio di rifiuti è soggetta alle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dalla normativa vigente e la violazione è sanzionata penalmente dall'art. 6 comma 1 lett. d) D. L. n. 172/2008. »



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 11/12/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVERIO FELICE MANNINO

Dott. AMEDEO FRANCO

Dott. MARIPIA GAETANA SAVINO

Dott. LORENZO ORILIA

Dott. LUCA RAMACCI

- Presidente - SENTENZA N. 3070/2012
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 15800/2012
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) LO PICCOLO GIUSEPPE N. IL 26/11/1973

avverso la sentenza n. 1690/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 07/11/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

che ha concluso per

Enrico Delabaje
l'insussistenza del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. *Fabio Giuseppe - Rome*
sostituto procuratore dell'Avv. Turrisi Gaetano

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 7.11.2011 la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che, All'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Lo Piccolo Giuseppe, colpevole di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata (art. 6 comma 1 lett. d n. 1 e 2 D.L. n. 172/2008), alla pena di mesi otto di reclusione e €. 10.000 di multa.

2. La Corte di merito ha confermato il giudizio di responsabilità espresso dal primo giudice rilevando che dal verbale di ispezione dei Carabinieri risultava lo stato di abbandono dei rifiuti e che l'imputato stesso aveva dichiarato di volersene disfare; ha poi osservato, quanto al trattamento sanzionatorio, che per la gravità del fatto e i precedenti penali dell'imputato, non si poteva riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva.

3. Per l'annullamento della sentenza, Lo Piccolo ricorre per Cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, rimproverando sostanzialmente alla Corte di merito di non avere considerato che si trattava non già di rifiuti abbandonati, ma di materiali e utensili custoditi in area protetta e da riutilizzare, come peraltro sostenuto sin dall'inizio dalla difesa; si duole altresì del diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contesta recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 192 n. 1 e 2 cpp e dell'art. 6 comma 1 lett. d) n. 1 e 2 del D.L. n. 172/2008 e la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 606 lett. b) e lett. e) cpp.

La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.

1.1 Quanto alla dedotta violazione dell'art. 192 cpp in relazione all'art. 606 lett. b) cpp va rilevato che questo caso di ricorso riguarda l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nella applicazione della legge penale, cioè un vizio che attiene a disposizioni di diritto sostanziale e non processuale (cfr. cass. 3.7.1997 n. 8962), come tale non invocabile nel caso di specie perché la norma che si ritiene in concreto violata è invece una disposizione di diritto processuale cioè l'articolo 192 cpp, riguardante appunto la valutazione della prova. Di qui l'inammissibilità della censura sotto tale profilo.

Ma se anche si volesse ritenere che per una mera omissione del redattore sia sfuggita nella rubrica del ricorso l'aggiunta del richiamo alla lett. c) dell'art. 606, per avere la parte inteso far riferimento anche alla violazione di norme processuali, la censura non avrebbe miglior sorte.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c) c.p.p., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata. (cass. 8.1.2004 n. 7336; cass. 21.5.1993 n. 9392).



Resta pertanto la valutazione del rispetto della norma sotto il profilo del vizio di motivazione, di cui si dirà appresso.

1.2. Venendo all'esame della restante censura (violazione dell'art. dell'art. 6 comma 1 lett. d) n. 1 e 2 del D.L. n. 172/2008 e al connesso vizio motivazionale), la Corte ne rileva l'infondatezza.

Rifiuto è qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi (art. ⁽¹⁾ decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). ¹⁸³ 8.

Nel territorio della Regione Siciliana lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi è stato dichiarato dal D.P.C.M. 9 luglio 2010 e quindi si applica la disciplina del D. L. n. 172/2008.

Ebbene, anche l'attività di raccolta, recupero e commercio di rifiuti è soggetta alle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dalla normativa vigente e la violazione è sanzionata penalmente dall'art. 6 comma 1 lett. d) D. L. n. 172/2008.

Di conseguenza, avendo il giudice di merito accertato, sulla scorta del verbale di ispezione dei Carabinieri, il rinvenimento, in stato di abbandono, di una carcassa di frigorifero, 5 bombolette spray, vari pezzi di blocco motore, parti di ciclomotore, selle per ciclomotore, un secchio pieno di bulloni, carcasse di diversi ciclomotori, olio minerale esausto, n. 15 pali in ferro, e 5 porte in legno in cattivo stato di conservazione; ed avendo altresì accertato che trattavasi di rifiuti, discende che tali materiali - seppure in attesa di essere recuperati e riutilizzati, come sostiene la difesa dell'imputato - erano pur sempre soggetti alla predetta normativa. Si rivela pertanto irrilevante la critica del ricorrente circa l'interpretazione del contenuto delle proprie dichiarazioni in ordine alla volontà di disfarsene o piuttosto di riutilizzare quei materiali cedendoli successivamente a terzi.

Né si ravvisano incongruenze o salti logici nell'accertamento di fatto circa la natura dei materiali rinvenuti, per cui il relativo giudizio è insindacabile in questa sede.

Del resto, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; cass. 6.6.06 n. 23528). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794).



2. Col secondo motivo il Lo Piccolo denuncia l'inosservanza degli artt. 133 cp e 62 bis cp e la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione per il diniego della prevalenza delle generiche sulla recidiva. Avendo però il giudice di merito motivato in maniera congrua sul trattamento sanzionatorio laddove- per quanto qui interessa - ha ritenuto di far luogo ad un giudizio di equivalenza tra le circostanze in considerazione della gravità del fatto addebitato e dei precedenti penali (puntualmente elencati), cioè sulla base di alcuni dei parametri indicati dall'art. 133 cp, nessun sindacato è consentito al giudice di legittimità, se non a rischio di intervenire nel campo di indagine riservato al giudice di merito.

La censura va perciò dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza.

Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, l'11.12.2012.

Il Cons. est.

Il Presidente

